
Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830. Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

OMISSIS

CAPO II

ADEMPIMENTI PER I VENDITORI OCCASIONALI

OMISSIS

2. Tipologia di beni posti in vendita

2.1 I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:

- a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro centocinquanta;
- c) sono beni propri.

2.2 Per "beni propri" si intende:

a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:

- 1) "capi di abbigliamento";
- 2) "articoli di ferramenta";
- 3) "articoli di cancelleria";
- 4) "vasellame".

b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

3. Modalità di partecipazione al mercatino

3.1 Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve, entro i termini previsti dalla normativa locale, inviare al Comune di svolgimento, o al soggetto delegato o al soggetto proponente, apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.

3.2 Il Comune, o il soggetto delegato o il soggetto proponente, rende nota agli interessati, nelle forme ritenute opportune, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.

3.3 Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati.

3.4 All'interno di ogni singola specifica categoria andranno indicati i relativi beni, quali, a titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, gonne, camicie, sciarpe, chiodi, puntine, viti, penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste, ciotole, tazzine, piatti, dischi, tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, carrozzine, lettini, giochi.

3.5 La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

3.6 L'elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo le tempistiche previste dalla normativa locale.

3.7 Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco timbrato; al contrario, l'elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.

3.8 Il tesserino del venditore occasionale è vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo le tempistiche previste dalla normativa locale.

3.9 Possono partecipare ai mercatini solo coloro che hanno adempiuto alle formalità previste in sede locale.

4. Adempimenti durante la vendita

4.1 Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti.

4.2 Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

4.3 L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione e la dichiarazione previste alle lettere b) e c) del punto 1.2 del presente Capo. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4.4 I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

4.5 Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

4.6 L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

OMISSIS

CAPO III

COMPETENZE COMUNALI

1. Rilascio e ritiro dei tesserini

OMISSIS

1.5 Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge.

1.6 Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.

1.7 A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.

1.8 In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato di cui al Capo II punto 1.8, rilascia lo stesso, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

1.9 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, i Comuni effettuano ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter^(*) della L.R. 28/1999 s.m.i., come previsto dall'art. 11 quater della legge medesima.

OMISSIS

CAPO IV

COMPETENZE REGIONALI

1. Monitoraggio

OMISSIS

2. Istituzione della banca dati dei venditori occasionali

2. È istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale.

2.1 Le informazioni sui venditori occasionali, fornite dai Comuni, o dal soggetto delegato, a seguito di ogni singola partecipazione al mercatino, contengono:

- a) cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale;
- b) data di partecipazione al mercatino;
- c) Comune sede del mercatino;
- d) denominazione del mercatino.

2.2 Tali dati sono raccolti ed elaborati dalla Regione e messi a disposizione dell'Agenda delle Entrate per i controlli di competenza.

(*) Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28.

Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

OMISSIS

Art. 11 ter. (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale)

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11 bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e annualmente sono tenuti a:

- a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;
- b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A).

2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) deve essere munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). **L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.**

4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.